

Accordo integrativo per il personale non dirigenziale cui si applica il CCNL Enti di ricerca – anno 2021

I rappresentanti dell’Agenzia e i rappresentanti delle OO.SS, sottoscrivono l’Accordo integrativo per il personale non dirigenziale cui si applica il CCNL Enti di ricerca – anno 2021

Sottoscrivono,

per l’Agenzia, in qualità di componenti della delegazione trattante di parte pubblica:

- Commissario Straordinario Raffaele Tangorra
- Dott.ssa Ludovica Iarussi
- Dott. Pietro Orazio Ferlito

Per le OO.SS.:

- ANIEF
- FLC-CGIL
- Fed. UIL Scuola RUA
- FSUR CISL
- FGU-Ricerca sez. ANPRI

Per le RSU

- RSU

VISTA la Relazione dell’Amministrazione che quantifica a decorrere dal 2018 i Fondi per la retribuzione accessoria del personale del comparto enti di ricerca appartenente ai livelli I-III (ricercatori e tecnologi) e ai livelli IV-VIII;

PRESO ATTO che, ai fini della remunerazione dell’Indennità di Valorizzazione Professionale, sono da considerare gli importi mensili

rideterminati per l'effetto dell'art. 89 comma 1 lettera b (tab E2.2) riportati del CCNL 2016-2018, e che l'importo complessivo al netto degli oneri è pari a euro **96.494,58**;

si è convenuto con le OO.SS. e RSU di procedere alla definizione del presente Accordo per l'anno 2021.

Art. 1
Ricercatori e Tecnologi
Indennità Oneri Specifici

1. La remunerazione dell'Indennità per Oneri Specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 8, CCNL 5.03.1998, II biennio economico, nell'ambito delle risorse individuate, prende in considerazione l'effettivo espletamento di prestazioni effettuate dal dipendente secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e convalidato dal Dirigente e/o Responsabile della Struttura presso il quale il medesimo dipendente presta la propria attività, tenendo conto del grado di responsabilità e di impegno profuso.
2. L'importo complessivo al netto degli oneri è ad euro **239.179,20** per l'indennità oneri specifici (valore pro capite di 383,30 per 13 mensilità).
3. Quest'ultimo importo è determinato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", integrato con l'art. 1, comma 456, Legge n. 147/2013, dalla Circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'art. 1, co. 236, Legge 28.12.2015, n. 208.

Art. 2

Livelli IV-VIII - Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV-VIII

1. Le Parti prendono atto che il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente inquadrato nei livelli IV-VIII è determinato in **1.239.403,15** euro al netto degli oneri.
2. Tale importo è determinato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", integrato con l'art. 1, comma 456, Legge 147/2013, dalla Circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall'art. 1, co. 236, Legge 28.12.2015, n. 208.
3. A gravare su questo fondo sono anche i finanziamenti destinati alla remunerazione delle posizioni economiche S1 in essere, quantificati per il 2021 in **€ 23.309,66**.

Art. 3

Indennità di ente mensile e indennità di ente annuale

1. Le Parti convengono che, in applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera a), CCNL 2016-2018 la spesa complessiva, al netto degli oneri, per l'Indennità di ente annuale è pari a **169.185,36** euro e gl'importi annui lordi sono riportati in (Tab 1);
In applicazione di quanto previsto dall'articolo 68, comma 4, lettera a) del CCNL 2016-2018, la spesa complessiva, al netto degli oneri, destinata all'erogazione dell'indennità di ente mensile è pari a **€ 825.693,00**. E gl'importi annui lordi, incrementati di 600 euro rispetto a quanto riportato nel CCNI ANPAL 2020, sono riportati in (Tab 2) ed erogati per 12 mensilità
2. I valori pro capite dell'indennità di ente mensile e di quella annuale (riproporzionata con il nuovo e vecchio contratto) sono ripartiti tra i livelli come riportato nelle successive tabelle.

Tab. 2 Indennità di Ente Mensile

Valori pro capite annuo	
Livelli	INDENNITA' DI ENTE MENSILE 2021
IV	11.290,68
V	10.224,72
VI	8.795,76
VII	7.729,92
VIII	6.662,76

Tab. 1 Indennità di Ente Annuale

Valori pro capite annuo	
Livelli	INDENNITA' DI ENTE ANNUALE 2021
IV	2.363,04
V	2.125,88
VI	1.812,11
VII	1.574,96
VIII	1.348,10

Art. 4

Fondo per la remunerazione di Indennità di responsabilità

1. In applicazione dell'art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994-1997 e della graduazione economica delle posizioni di responsabilità stabilita con decreto direttoriale 390_08.10.2018, viene determinata un'indennità annua di € 2.581,00 per 1 responsabili di gruppi di lavoro di fascia A e € 2.064,80 euro per 9 responsabili di gruppi di lavoro di fascia B, al lordo

delle ritenute a carico del dipendente. Tale indennità verrà parametrata in base alle giornate di effettiva responsabilità.

2. Un'indennità annuale di € 2.064,80 è riconosciuta anche ai responsabili del Servizio prevenzione e protezione, dell'Ufficio di segreteria degli organi collegiali, dell'Ufficio stampa e della Segreteria Tecnica DG.
3. La spesa complessiva a carico del Fondo accessorio per gli incarichi di responsabilità dei livelli nel 2021, parametrati per le giornate di effettiva responsabilità, ammonta ad euro **11.578,72** al netto degli oneri riflessi.
4. L'indennità di cui sopra è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. e), CCNL 1994-1997 destinato a tutto il personale del comparto Ricerca.
5. Con il decreto direttoriale n. 592 del 31.12.2018 sono state assegnate al personale comparto Ricerca dei livelli I-III a tempo indeterminato n. 14 posizioni di responsabilità dei gruppi di lavoro di supporto e consulenza tecnico-scientifica incardinati presso le Divisioni e le Strutture di Ricerca. Le indennità relative a tali incarichi sono definite dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 171/1991.

Art. 5 Straordinario

1. L'Amministrazione informa che lo straordinario nel corso del 2021 è stato riconosciuto in presenza di specifiche, motivate e circostanziate esigenze di servizio, nei limiti massimi previsti dall'art. 28, comma 3, lett. o) e p), del CCNL 2002-2005; considerate le esigenze rappresentate dall'Amministrazione le parti convengono che nel 2021 la spesa per remunerazione dello straordinario non possa eccedere **€ 15.882,96**.

Art. 6 Produttività individuale e collettiva

1. Le Parti convengono di destinare la quota residua del fondo pari ad euro **193.753,45**, di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. e), CCNL 1994-1997 alla produttività: di cui **euro 135.627,42** alla Produttività Collettiva ed **euro 58.126,04** alla Produttività Individuale.
2. La distribuzione delle risorse relative alla produttività viene effettuata in ragione dei seguenti criteri di valutazione e misurazione, secondo modalità di ripartizione delle risorse orientate alla valorizzazione dei risultati dell'attività istituzionale, al miglioramento delle prestazioni lavorative e all'impegno profuso dal personale.
 - Nel conteggio delle giornate utili per il riconoscimento delle indennità e della produttività, sarà preso in considerazione quanto disposto dagli artt. 6, 8 e 9 del CCNL 1998-2001.
3. La distribuzione delle risorse relative alla produttività individuale viene effettuata in ragione dei seguenti criteri di valutazione e misurazione, secondo modalità di ripartizione delle risorse orientate alla valorizzazione dei risultati dell'attività istituzionale, al miglioramento delle prestazioni lavorative e all'impegno profuso dal personale
 - la somma viene ripartita tra il personale coinvolto:
 - 40% rispetto alla precisione e qualità delle prestazioni svolte
 - 40% rispetto all'orientamento collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra i diversi uffici.
 - 20% rispetto alla capacità di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali

L'attribuzione della quota di produttività individuale è effettuata avendo riguardo alla qualità dell'apporto prestato dalla singola persona, ai fini di un reale collegamento tra componente premiale e prestazione resa.

Le OOSS danno atto che l'Amministrazione effettuerà la valutazione del personale in conformità al sistema di valutazione adottato con decreto del Direttore Generale n. 460 del 30 Ottobre 2019.

La quota di risorsa del Fondo destinata alla remunerazione della produttività individuale sarà distribuito tra i vari dipendenti applicando le seguenti fasce di merito:

- Prima fascia – punteggio da 1 a 25;
- Seconda fascia – punteggio da 26 a 50;
- Terza fascia – punteggio da 51 a 75;
- Quarta fascia – punteggio da 76 a 100;

La valutazione verrà effettuata dal dirigente o dal responsabile di struttura e conterrà l'attribuzione ad una delle fasce sopra indicate, corredata da un'adeguata motivazione.

4. Qualora la quota residua – in conseguenza di una minore spesa per straordinario o remunerazione delle posizioni di responsabilità dovesse risultare a consuntivo più elevata, tale maggiore importo sarà distribuito con gli stessi criteri.

Si ribadisce che il sistema sopra identificato viene attuato sulla base del sistema di valutazione adottato con decreto del Direttore Generale n. 460 del 30 Ottobre 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma 20/01/2023

Per la delegazione di parte pubblica

Commissario Straordinario Raffaele Tangorra

Dott.ssa Ludovica Iarussi **F.to**

Dott. Pietro Orazio Ferlito

Per le OO.SS.:

ANIEF **F.to**

FLC-CGIL **F.to**

Fed. UIL Scuola RUA **F.to**

FSUR CISL **F.to**

FGU-Ricerca sez. ANPRI

Per le RSU

RSU **F.to**